



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Così composto:

dott.ssa M.F. Pricoco	Presidente
dott. M.F. Lo Truglio	Giudice rel.
dott.ssa V. D'Asero	Giudice onorario
dott. A. Faraci	Giudice onorario

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

visti gli atti relativi alla procedura iscritta al n. ***/2013 VG riguardante i minori **G.G.**, nato a *** il ***.2005 e **G.M.** nata a *** il ***.2011;

promossa da **G.M.**, nato a *** il *** ed ivi res. in *** (C.F. ***), elett. dom. in ***, via *** presso lo studio dell'Avv. ***, rappresentato e difeso dall'Avv. ***, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

nei confronti di **G.V.** nata a *** il *** ed ivi res. in *** (C.F. ***), elett. dom. in ***, via *** presso lo studio dell'Avv. *** che la rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione;

premessi che:

con ricorso depositato in data 22.03.2013, G.M., padre dei minori, ha chiesto in via di urgenza, ex art. 333 c.c., limitarsi la potestà genitoriale della ex compagna G.V., con divieto di visita e di consegna dei due figli minori ed affidamento a lui o, in subordine, al S.S. territorialmente competente e collocamento presso la sua residenza;

nel merito, ha chiesto la decadenza dalla potestà genitoriale della controparte ex art. 330 c.c., responsabile di comportamenti inadeguati e pregiudizievoli per i due figli, deducendo che la loro relazione era cessata nel mese di gennaio del 2013, allorquando era detenuto in misura cautelare; che la Sig.ra G. aveva lasciato la residenza familiare e si era trasferita con i due figli presso il nuovo convivente, B.G.; che il figlio G. aveva subito ripetuti maltrattamenti e minacce dalla madre, aveva assistito a rapporti sessuali tra la madre ed il compagno e non intendeva vivere con loro; che successivamente aveva trattenuto il figlio presso la sua residenza per sottrarlo ad un ambiente pregiudizievole e che non lo accompagnava

più a scuola per evitare che la madre lo prelevasse; concludeva, in via istruttoria, per l'audizione del bambino, una c.t.u. sulle capacità genitoriali della Sig.ra G. e verifica socio – ambientale a cura del S.S. di ***;

con decreto del 26.03.2013 il G.D., ritenuto di non provvedere inaudita altera parte, ha fissato la comparizione delle parti ed ha incaricato il S.S. di *** di effettuare approfondita indagine socio – ambientale sui genitori, sui minori e sulla sussistenza di situazioni di pregiudizio in capo alla Sig.ra G.;

con comparsa del 09.04.2013 e successiva memoria integrativa dell'08.05.2013, G.V., opponendosi alle richieste del ricorrente e chiedendo in via riconvenzionale la decadenza dalla potestà genitoriale di G.M., reo di averle sottratto il figlio e di non condurlo più a scuola da tempo, l'affidamento esclusivo dei due figli e la determinazione di un contributo di mantenimento a carico dell'ex compagno, ha dedotto di vivere serenamente con il Sig. B. e la figlia M.; che il figlio G., viceversa, viveva con il padre, ben noto al Ser.T. per le problematiche legate all'uso di sostanze stupefacenti e per le quali era stato anche più volte arrestato, e con la nonna paterna, gravemente malata di Alzheimer; che il bambino non frequentava più la scuola dall'11.03.2013 per volontà del padre e che subiva, quotidianamente, pressioni e condizionamenti; che aveva, in precedenza, adito il Tribunale di Siracusa ex artt. 316 e 317 bis c.c., con ricorso depositato in data 15.03.2013; concludeva, in via istruttoria, per una c.t.u. sulle effettive capacità genitoriali del padre;

esaminate le relazioni socio – ambientali del S.S. del Comune di *** del 26.03.2013 e del 05.04.2013 e dell'U.O.S. di N.P.I.A. Distretto di *** del 07.05.2013 (previamente incaricato dal G.D. con provvedimento dell'08.04.2013), sulle conclusioni rassegnate dalle parti (v. anche note difensive autorizzate depositate in data 13.05.2013), il pubblico ministero si è pronunciato nel senso di intervenire in via di urgenza con collocamento dei due minori presso struttura comunitaria, con determinazione delle modalità di incontro con i due genitori e prescrizione agli stessi genitori di sottoporsi a valutazione delle capacità genitoriali;

Al riguardo, il Collegio osserva:

Preliminarmente, occorre evidenziare che permane la competenza a conoscere e decidere sulle rispettive domande ex art. 330 c.c. formulate dalle parti, nonostante il Tribunale di Siracusa sia stato previamente adito dalla Sig.ra G. ex artt. 155 e ss. e 317 bis c.c. nel rispetto della nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. Sul punto, occorre rilevare che l'art. 38 disp. att. c.c., nel testo novellato dalla legge

10/10/2012 n. 219, contiene una elencazione specifica degli articoli che contemplano provvedimenti attribuiti alla competenza del T.M., tra i quali non sono più ricompresi quelli di cui all'art. 317-bis c.c. e sono invece contemplati, tra gli altri, quelli relativi alla materia della limitazione e della decadenza dalla potestà. Rispetto a questa generale definizione delle competenze è stata prevista, in deroga, la vis attrattiva del T.O. sui *procedimenti de potestate ex art. 333 c.c.* quando sia in corso tra "le stesse parti" un "giudizio di separazione, o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile". Il legislatore del 2012, nell'attribuire alla competenza del T.O. i procedimenti ex art. 317-bis c.c., ha però, distrattamente, ommesso di attribuirgli anche i *procedimenti ex art. 333 c.c.* nei casi di concomitante pendenza. Ciò comporterebbe la illogica conseguenza che i T.M. dovrebbero continuare a trattare i *procedimenti ex art. 333 c.c.* anche quando tra le stesse parti sia in corso un procedimento ex art. 317-bis c.c. dinanzi al T.O., con evidente, irragionevole, disparità rispetto a quanto espressamente previsto per i procedimenti separativi e divorzili. Una ricostruzione logico-sistematica dell'intero impianto normativo induce, tuttavia, a ritenere che debba essere riconosciuta la competenza del T.O. sia per i procedimenti ex art. 317-bis c.c. sia per quelli ex art. 333 c.c. proposti in corso di giudizio.

A tale conclusione può agevolmente pervenirsi in via interpretativa giacché pienamente aderente al principio della concentrazione delle tutele ed organicità dei provvedimenti secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata datane dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 22/03/07 n. 8362; Cass. 10/10/08 n.24907; Cass. 05/10/11 n. 20354), ove si consideri la stretta connessione che esiste tra l'art. 317 bis c.c. e la disamina dei profili attinenti all'esercizio della potestà, come desumibile dalla stessa rubrica dell'art. 317 bis c.c. recante l'espressione "esercizio della potestà" e dal suo inserimento nel Titolo IX relativo alla "Potestà dei genitori". Diversamente argomentando si avrebbe un risultato paradossale ed in assoluto contrasto con la ratio legis volta al precipuo obiettivo di completa parificazione del regime giuridico per tutti i minori, indipendentemente dal vincolo coniugale o meno tra i loro genitori.

La nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. introduce, inoltre, altro problema interpretativo relativo al passaggio al G.O. anche dei procedimenti ex art. 330 c.c. in pendenza di quelli separativi, divorzili o ex art. 317 bis c.c. Invero, la lettera del I° comma del nuovo art. 38 cit. sembra attribuire in via esclusiva al T.M. la competenza ex art. 330 c.c.. I dubbi interpretativi sorgono laddove, sempre nel I°

comma, nell'enucleare le ipotesi di deroga alla competenza del T.M., il legislatore fa riferimento anche alle disposizioni di cui *"al primo periodo"*. Secondo un'interpretazione meramente formalistica e testuale, non condivisibile da questo Tribunale, l'inserimento di tale inciso consente di ritenere operativa la vis attrattiva del T.O. anche in relazione ai procedimenti di cui all'art. 330 c.c. (tra le stesse parti) nei casi di contemporanea pendenza con un giudizio separativo, divorzile o ex art. 317 bis c.c. Altro orientamento, piuttosto interessante, ritiene, invece, che l'unico senso compatibile con le disposizioni dell'intero articolo sembrerebbe essere quello secondo cui la competenza spetta al G.O. per i provvedimenti richiamati nel "periodo precedente" (e dunque esclusivamente quelli ex art. 333 c.c.) impropriamente definito *"primo"*.

In questo senso la disposizione sarebbe aderente all'orientamento della Suprema Corte (v. Ordinanze nn. 20352 e 20354 del 5.10.2011 est. Dogliotti) circa i confini dei provvedimenti in concreto assumibili in materia di affidamento dei minori dal T.O. in presenza di situazioni di pregiudizio.

Secondo tali pronunce, qualora il pregiudizio del minore ravvisato dalle parti non sia di gravità tale da giustificare la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale di cui all'art. 330 c.c. che rimane di esclusiva competenza del giudice minorile (sulla competenza del TM in materia di decadenza anche in pendenza del giudizio di separazione si era pronunciata di recente anche Cass. 24.03.2011 n. 6841), arrestare l'intervento del giudice ordinario "sulla soglia dell'alternativa secca" dell'affidamento del figlio ai genitori e precludergli la possibilità di assumere invece provvedimenti più articolati significherebbe escludere che lo stesso possa farsi carico del contingente interesse del minore, così violando la lettera e lo spirito delle norme che disciplinano l'intera materia. Peraltro, non si può ignorare che "il grave pregiudizio all'educazione della prole" costituisce un motivo specifico di separazione personale (art. 151, comma I, c.c.) e che, quindi, contrasterebbe con il sistema nel suo complesso ritenere che il giudice ordinario possa valutare siffatto pregiudizio come motivo di separazione legale, senza invece poterne tenere conto in relazione ai provvedimenti concernenti l'esercizio della potestà dei genitori sui figli laddove, pronunciandosi sulla separazione, deve provvedere all'affidamento degli stessi adottando "i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi". Se così infatti stabilisce l'art. 155 c.c., con la successiva precisazione che comunque il giudice "adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole", l'incisività di tale intervento non pare diversa da

quella prevista dall'art. 333 c.c., che, in caso di sussistenza di pregiudizio per i minori, prevede che il Tribunale per i Minorenni (ed ora anche il T.O.) possa emettere “i provvedimenti convenienti”.

Nel caso in esame, pur prescindendo dalle reciproche domande ex art. 330 c.c., il P.M. in sede ha avanzato in data 14.05.2013 istanza di limitazione della potestà dei due genitori, in ragione di quanto emerso dalle relazioni in atti e dalla documentazione allegata, chiedendo di intervenire con urgenza ed in modo drastico in tutela dei due minori, e ciò radica, senza dubbio, la competenza di questo Tribunale in ordine alla sussistenza o meno di comportamenti pregiudizievoli da parte dell'uno o dell'altro dei genitori.

I gravi episodi narrati dal ricorrente circa i presunti maltrattamenti subiti da G. da parte della madre e del di lei compagno, gli atteggiamenti ed i comportamenti poco consoni (anche di natura sessuale) ai quali G. avrebbe assistito, i preoccupanti racconti fatti dallo stesso minore al S.S. incaricato, sulla cui genuinità e veridicità l'A.S. ha sollevato dubbi e perplessità, il clima di particolare ostilità e di quasi isolamento che il bambino sta vivendo negli ultimi mesi, la forzata lontananza dalla madre e dalla sorella con le quali ha sempre vissuto, inducono il Tribunale ad approfondire, con estrema urgenza ed attenzione, le attuali condizioni di salute psicofisica di G., verificando la relazione con i due genitori e le altre persone con essi conviventi, il grado di consapevolezza e di comprensione del bambino rispetto alle cose che avrebbe raccontato all'A.S. sul conto della madre e del compagno, indicando altresì eventuali interventi e/o soluzioni utili a tutelare e proteggere la serenità e l'equilibrio di G. e della sorella M., verificando altresì le migliori condizioni di collocamento dei due minori.

Secondo quanto riferito dal S.S. nella relazione dell'11.04.2013 (trasmessa al Tribunale di Siracusa già adito dalla Sig.ra G. ed allegata agli atti) emerge come il rapporto tra i due genitori sia stato negli anni piuttosto “turbolento” e “teso”, anche per le ripetute carcerazioni del Sig. G., che la Sig.ra G. sembra essere più adeguata nell'esercizio delle capacità genitoriali, più attenta alle esigenze ed ai bisogni dei figli, che G., spesso esortato ed indotto dal padre, ha fatto delle affermazioni piuttosto pesanti sulla madre, usando dei termini ed un linguaggio adultizzato, non adeguato alla sua età ed alle sue capacità, che il bambino durante il giorno, non solo non frequenta più la scuola da più di due mesi, ma in assenza del padre, impegnato lavorativamente da quando è stato scarcerato, vive con la nonna paterna gravemente malata e non in condizioni di accudirlo.

Evidentemente, entrambi i genitori non sono stati in grado di gestire la loro recente separazione in modo maturo ed adeguato, ma, piuttosto, hanno finito per dividersi i figli e per coinvolgerli, pericolosamente, nelle loro diatribe e ripicche personali e sentimentali (v. anche querele allegate al fascicolo della resistente).

Sussistono validi e gravi motivi, allo stato, per affidare i due minori al S.S. di *** che curerà il tempestivo rientro del minore G. presso la madre e che predisporrà un adeguato calendario e modalità di incontri tra ciascun genitore ed i figli, monitorando le rispettive condizioni di vita e fornendo ogni utile sostegno socio – educativo e scolastico. Non è più tollerabile, a parere del T.M., che G. venga trattenuto a casa dal padre, peraltro contro la volontà del bambino piuttosto “*dispiaciuto*” di non potere più andare a scuola, sottraendolo peraltro alle cure ed all’affetto della madre ed agli obblighi scolastici, trattandosi di comportamento assolutamente pregiudizievole e diseducativo. Come tale ad entrambi i genitori va prescritto di garantire la pronta ripresa della frequenza scolastica di G.

Appare altresì necessario, prima di decidere definitivamente sulle reciproche richieste, approfondire le rispettive personalità e capacità genitoriali, demandando tale incarico al C.F. territorialmente competente.

Sulla scorta delle scarse informazioni fornite dalle parti e dal S.S. di *** circa lo stile di vita, i precedenti penali e le frequentazioni dei soggetti adulti coinvolti nella odierna vicenda, appare utile ed opportuno acquisire maggiori e più precise notizie da parte delle FF.OO. e del Ser.T. territorialmente competenti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 330 e 333 c.c., visto il parere del Pm, provvisoriamente decidendo, in limitazione della potestà genitoriale di G.M. e G.V. sui figli minori G. e M.;

DISPONE l’affidamento dei minori **G.G.**, nato a *** il ***.2005 e **G.M.** nata a *** il ***.2011 al **Servizio Sociale del Comune di *****, con prescrizione di favorire, con ogni utile ed opportuna modalità, il tempestivo collocamento di entrambi i minori presso la madre e di monitorare la situazione personale e familiare dei due minori e dei genitori, nonché di svolgere adeguata attività di sostegno degli stessi, predisponendo in loro favore dettagliato progetto di intervento socio – educativo e scolastico e la pronta ripresa della frequenza scolastica di G.;

PRESCRIVE ai due genitori di garantire la pronta ripresa della frequenza scolastica del minore G. e di garantire ai figli adeguate e dignitose condizioni di vita e socio – ambientali.

DISPONE che gli incontri tra **G.M.** ed i figli avvengano secondo modalità e termini da concordare tra i due genitori unitamente al **S.S. affidatario**;

INCARICA il **SERT - territorialmente competente** di relazionare sui precedenti trattamenti e/o controlli medico – sanitari effettuati da **G.M.**, nato a *** il *** ed ivi res. in ***, e di effettuare nuovi controlli inerenti l'eventuale ed abituale uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti da parte del Sig. G.;

PRESCRIVE a **G.M.** di rivolgersi al **SERT - territorialmente competente** per effettuare i necessari esami e controlli che attestino l'uso o meno di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;

INCARICA il **Consultorio Familiare - territorialmente competente** di svolgere approfondita indagine personologica sui due genitori, sulle sue loro capacità genitoriali (empatiche, educative, contenitive, di gestione e di accudimento) e sulla loro progettualità, anche al fine di valutare l'eventuale esistenza di situazioni di pregiudizio a carico dei due figli che giustifichino interventi limitativi o ablativi della potestà genitoriale;

CONFERMA l'incarico già conferito all'**U.O.S. di N.P.I.A. Distretto di ***** di verificare, approfonditamente, lo stato di salute psicofisica del minore G. e la sua relazione con i genitori e le persone con essi conviventi, per tutte le ragioni di cui in parte motiva;

INVITA il **Comandante della Stazione dei Carabinieri di ***** a relazionare sulla condotta morale, civile e penale e sulle frequentazioni dei Sigg.ri **B.G.** (nato a *** il ***), **G.M.** e **G.V.**, come sopra generalizzati.

INVITA tutti i servizi incaricati a relazionare al T.M. entro il 30.07.2013.

Si trasmetta copia del presente provvedimento al Tribunale di Siracusa – Prima Sezione Civile – G.I. Dott. S. Cassaniti (nel proc. iscritto al n. ***/2013 R.G.) e si comunichi ai due genitori, al Comando Stazione dei Carabinieri di *** ed a tutti i servizi incaricati.

Così deciso in Catania il 22.05.2013

Il Giudice Est.

Il Presidente